

Vizi e limiti di integrazione di una sentenza con motivazione tautologica

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2019 n. 6058

All'interno di una sentenza molto articolata e complessa con appellante la seconda classificata in una gara per la realizzazione di un nuovo ospedale in Puglia che si era vista dichiarare inammissibile e in parte irricevibile dal TAR Bari l'impugnazione degli atti della Commissione giudicatrice, il Consiglio di Stato enuncia i seguenti principi di diritto in materia di sindacato da parte del giudice sull'attività valutativa da parte della commissione giudicatrice:

a) il giudice amministrativo, a fronte di censure tecniche numerose e particolarmente complesse circa la qualità tecnica dell'offerta dell'aggiudicataria, idonee a superare la c.d. prova di resistenza, non può trincerarsi dietro ad una declaratoria di inammissibilità delle stesse per l'impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo se non ha proceduto almeno ad un sommario, essenziale, esame delle stesse, nella misura in cui appunto le ritenga idonee a superare detta prova, un esame dal quale si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un'abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatti;

b) la motivazione tautologica non è sindacabile dal giudice dell'appello, in quanto essa costituisce un atto d'imperio immotivato e, dunque, non è nemmeno integrabile da detto giudice, se non con il riferimento alle più varie, ipotetiche congetture circa la vera *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che tuttavia non è dato rinvenire nel suo *corpus* motivazionale, sicché una sentenza "congetturale" che affida al giudice dell'appello il compito impossibile di "intuire" quale sia stato il suo iter logico è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale o, se si preferisce, e all'estremo opposto, un atto di puro arbitrio e, quindi, un atto di abdicazione al proprio potere-dovere decisorio da parte del giudice;

c) una sentenza che, quindi, non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando *sic et simpliciter* che il ricorso a tal fine proposto da un concorrente solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza però in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità della stessa sentenza in difetto assoluto di motivazione.

Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it